

**COMUNE DI BRONTE**  
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL’AFFIDO  
FAMILIARE DEI MINORI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 20/12/2001

Pubblicato all’Albo Pretorio dal 03/02/2002 al 18/02/2002

Modificato ed integrato con delibera del Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale 8 del 12/04/2005

Pubblicato all’Albo Pretorio dal 17/4/2005 al 17/5/2005

Entrato in vigore il 18/5/2005



Il Segretario Comunale  
Dott. Francesco Majorana

*Francesco Majorana*



## Regolamento per l'istituzione dell'affido familiare dei minori

### ART. 1

L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale, secondo gli schemi allegati in calce al presente Regolamento e contrassegnati dalla lett. K.

### ART. 2

L'affidamento familiare, intervento preventivo per evitare forme di disadattamento, alternativo alla istituzionalizzazione, si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

### ART. 3

L'affidamento familiare è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale, sia a livello di ufficio di servizio sociale che a livello di operatività decentrata nei quartieri. Per ogni proposta il servizio sociale, con l'apporto di una équipe per l'età evolutiva, ove possibile, svolge una indagine psicologica e sociale sulla famiglia di origine, sugli elementi necessari per la individuazione del nucleo affidatario, nonché sul minore.

### ART. 4

Il servizio sociale persegue le seguenti finalità:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne l'andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento attraverso incontri a livello di zona, aperti ai cittadini, ai servizi sociali presenti nel territorio, alle famiglie, alle associazioni, ecc.

### ART. 5

L'Amministrazione Comunale provvede a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria, delle famiglie di origine dei minori;
- erogare, se necessario, una somma di denaro mensile a favore degli affidatari non superiore alla retta corrisposta per la diaria giornaliera alle comunità alloggio per minori, quale contributo alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento. Non è esclusa, in rapporto alla condizione reddituale della famiglia naturale l'eventuale partecipazione della stessa al mantenimento del minore. Un contributo straordinario può essere concesso all'affidatario nel caso in cui il minore dovesse avere bisogno di particolari interventi sanitari non erogati dal Servizio Sanitario o di altri particolari interventi.
- Assicurare agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto dei metodi educativi delle famiglie affidatarie;

- Stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.

#### ART. 6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarati disponibili e per le quali il servizio sociale del comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine;
- buono stato di salute dei componenti il nucleo affidatario;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

L'età degli affidatari deve essere adeguata alle esigenze del minore.

#### ART. 7 Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento secondo la normativa dal C.C.;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia del minore in affidamento;
- evitare le richieste di denaro alla famiglie del minore.

#### ART. 8 Le famiglie d'origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore.

ART. 9 Ad ogni nucleo familiare non possono essere affidati più di due minori, salvo che appartengono allo stesso nucleo familiare. E' opportuno privilegiare l'affidamento a nuclei familiari con figli.

#### ART. 10

L'affidamento familiare effettuato dal servizio sociale del comune, si compendia nella formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari e della famiglia di origine e la successiva esecutività da parte del giudice tutelare.

#### ART. 11

Ove l'affidamento non sia condiviso dalla famiglia d'origine, si procederà a chiedere l'intervento del tribunale per i minorenni.

ART. 12

Se alla stessa famiglia vengono affidati più di un minore la somma dovuta sarà la stessa per ciascun affidato.

ART. 13 L'amministrazione comunale può disporre con le stesse modalità sopra esposte un affidamento diurno del minore, a tal fine il compenso, se necessario, da erogare alla famiglia affidataria sarà ridotto nella misura del 50% rispetto a quello dell'affidamento completo.

ART. 14 La somma agli aventi diritto sarà corrisposta in seguito all'avvenuto ordinativo di accreditamento dei fondi assegnati da parte della Regione per i Servizi Sociali.